


REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI
A FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA,
DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
NEGLI EDIFICI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE



Comune di
Muzzano

Sommario

Capitolo I – Disposizioni generali	3
Art. 1 – Scopo	3
Art. 2 – Autorità competente	3
Art. 3 – Campo d’applicazione	3
Art. 4 – Condizioni d’incentivazione.....	4
Art. 5 – Aventi diritto.....	4
Art. 6 – Procedura	4
Art. 7 – Decisioni	4
Art. 8 – Versamento	4
Capitolo II – Incentivi per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili	5
Art. 9 – Installazione di nuovi impianti solari termici.....	5
Art. 10 – Installazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.....	5
Art. 11 – Certificazioni e consulenza	5
Capitolo III – Incentivi atti a favorire una mobilità sostenibile	5
Art. 12 – Incentivo per l’utilizzo di mezzi di trasporti pubblici.....	5
Art. 13 – Acquisto di biciclette elettriche nuove.....	5
Art. 14 – Acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici nuovi	6
Art. 15 – Acquisto di benzina alchilata	6
Capitolo IV – Disposizioni finali	6
Art. 16 – Sospensione e annullamento degli incentivi.....	6
Art. 17 – Riscossione indebita	6
Art. 18 – Entrata in vigore	6

Il Consiglio Comunale di Muzzano

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione delle Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia del 8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 e successivi;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.

risolve

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Scopo

Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni d'accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 – Autorità competente

¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

² Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

³ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 – Campo d'applicazione

¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale, attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- impianti per la produzione di energie rinnovabili;
- acquisto di abbonamenti per trasporti pubblici;
- acquisto di biciclette elettriche;
- acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici;
- acquisto di benzina alchilata per macchinari agricoli o del giardinaggio.

² Il fondo necessario al prelievo degli incentivi comunali è finanziato dal Fondo Energie Rinnovabili cantonale (FER).

³ Il credito annuo disponibile per ogni incentivo verrà comunicato annualmente mediante Ordinanza municipale.

Art. 4 – Condizioni d'incentivazione

¹ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.

² Il richiedente deve apertamente dichiarare nella richiesta di incentivo gli eventuali sussidi percepiti da terzi.

³ Gli incentivi sono concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale, secondo le regole dell'arte e laddove necessario, in ossequio ai disposti della Legge Edilizia cantonale e al relativo Regolamento d'applicazione.

Art. 5 – Aveni diritto

¹ Sono beneficiari degli incentivi previsti dal presente Regolamento i cittadini svizzeri o stranieri (titolari di un permesso B e C) domiciliati nel Comune da almeno 24 mesi, nonché i proprietari di edifici ad uso di residenza primaria nelle zone edificabili previste dal Piano Regolatore del Comune di Muzzano, senza limitazione di reddito e a condizione che il richiedente sia in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale cresciuti in giudicato (tasse, imposte, multe e altri tributi pubblici, ecc.). Per i minorenni fa stato la situazione dei rappresentanti legali.

² Gli incentivi di cui agli artt. 9 e 10 non sono cumulabili e possono essere richiesti e concessi una volta ogni 10 anni per singolo edificio.

³ Gli incentivi di cui agli artt. 13 e 14 non sono cumulabili e possono essere richiesti e concessi una volta ogni 4 anni per singolo richiedente.

Art. 6 – Procedura

¹ La richiesta per l'ottenimento del contributo va inoltrata al Municipio tramite gli appositi formulari da richiedere alla Cancelleria comunale unitamente agli allegati richiesti.

² Le modalità di richiesta variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritte dettagliatamente nella relativa Ordinanza municipale.

Art. 7 – Decisioni

La decisione del Municipio, debitamente motivata e indicante l'importo dell'incentivo concesso, avviene di regola entro 60 giorni dall'inoltro dell'incarto allegato alla domanda.

Art. 8 – Versamento

¹ Il versamento del contributo assegnato avviene previa presentazione da parte del richiedente delle prove dei pagamenti avvenuti e di eventuali altri sussidi incassati.

² Prima del versamento, il Municipio è tenuto ad accertarsi che gli interventi previsti siano stati realizzati nel pieno rispetto delle regole stabilite e, in particolare, giusta l'articolo 4.

Capitolo II – Incentivi per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili

Art. 9 – Installazione di nuovi impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

³ L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

⁴ È concesso un contributo di minimo CHF 500.00 e un massimo CHF 1'000.00.

Art. 10 – Installazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

³ L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali (contributo unico).

⁴ È concesso un contributo di minimo CHF 500.00 e un massimo CHF 1'000.00.

Art. 11 – Certificazioni e consulenza

¹ Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati da almeno 20 anni, può essere erogato un incentivo una tantum per edificio pari a:

- edifici mono e bifamiliari: minimo CHF 150.00, massimo CHF 300.00
- edifici plurifamiliari: minimo CHF 250.00, massimo CHF 500.00

² Per il servizio di orientamento energetico "Bussola Energia", può essere erogato un incentivo di minimo CHF 100.00 e un massimo di CHF 200.00.

Capitolo III – Incentivi atti a favorire una mobilità sostenibile

Art. 12 – Incentivo per l'utilizzo di mezzi di trasporti pubblici

¹ Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel Comune, il Municipio può riconoscere una partecipazione che varia dal 10% al 50% dell'importo pagato per l'acquisto dei seguenti abbonamenti, per un massimo di CHF 1'000.00: generale, metà prezzo, seven25, arcobaleno annuale e mensile, di percorso o modulare.

² Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel Comune, e in via subordinata altri utenti, il Municipio può mettere a disposizione carte giornaliere FFS per i comuni a prezzo agevolato.

Art. 13 – Acquisto di biciclette elettriche nuove

¹ Per le persone domiciliate nel Comune, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica nuova per uso personale (detentore nominativo) con una partecipazione che varia da un minimo del 10%, massimo 20% per un importo massimo di CHF 500.00.

² Il modello di bicicletta deve essere inserito nel catalogo e-bike Ticino (www.ebiketicino.ch).

³ Il rivenditore deve offrire una garanzia di 24 mesi e la necessaria assistenza tecnica in Cantone Ticino.

⁴ Il beneficiario dell'incentivo non è autorizzato a cedere o vendere il mezzo per 24 mesi dalla data d'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto.

Art. 14 – Acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici nuovi

¹ Per le persone domiciliate nel Comune, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di un autoveicolo nuovo e/o motoveicolo nuovo a propulsione elettrica per uso personale (detentore nominativo).

² L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo d'acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi percepiti da parte di terzi:

- acquisto di un'automobile nuova a propulsione elettrica, minimo CHF 1'000.00, massimo CHF 1'500.00;
- acquisto di un motoveicolo nuovo a propulsione elettrica, minimo CHF 200.00, massimo CHF 500.00.

³ Il rivenditore deve offrire una garanzia di 24 mesi e la necessaria assistenza tecnica in Cantone Ticino.

⁴ Il beneficiario dell'incentivo non è autorizzato a cedere o vendere il mezzo per 24 mesi dalla data d'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto.

Art. 15 – Acquisto di benzina alchilata

¹ Per le persone domiciliate nel Comune, il Municipio può finanziare l'acquisto di benzina alchilata per macchinari agricoli e del giardinaggio.

² Per ogni economia domestica, il Municipio riconosce un contributo per una percentuale minima del 20% sino ad un massimo del 50%.

³ Il contributo è limitato a un quantitativo minimo di 5 litri fino ad un massimo di 20 litri all'anno per economia domestica.

Capitolo IV – Disposizioni finali

Art. 16 – Sospensione e annullamento degli incentivi

¹ Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo. In assenza di un nuovo credito, queste non vengono prese in considerazione.

Art. 17 – Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti.

⁴ Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2022, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Municipio di Muzzano con risoluzione municipale n. 405 del 15.11.2021.
Adottato dal Consiglio comunale di Muzzano il 20.12.2021.
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali con risoluzione n. 2901 del 11.05.2022